

# EMERGENZA SANITARIA

## NUOVO D.P.C.M. DEL 18 OTTOBRE 2020

A soli 5 giorni dall'ultimo D.P.C.M., ieri sera il Governo ha varato ulteriori disposizioni atte al contrasto ed al contenimento della diffusione del virus Covid-19. In sostanza si tratta di 3 pagine che apportano alcune modifiche a quanto stabilito con il precedente D.P.C.M. del 13 ottobre scorso e che hanno come obiettivo principale quello di contrastare la c.d. "movida". **Di seguito una sintesi delle novità introdotte, principalmente rivolte al settore della ristorazione. Le nuove disposizioni sono in vigore da oggi 19 ottobre.**

### LE NUOVE DISPOSIZIONI PER IL SETTORE DELLA RISTORAZIONE

Premesso che con il termine "servizi di ristorazione" si intendono le attività di bar, pub, ristoranti, pizzerie (anche al taglio), gelaterie, pasticcerie, rosticcerie/gastronomie, di seguito le disposizioni in vigore sin da oggi per l'intero settore:

- **CONSUMO AL TAVOLO:** le attività di ristorazione sono consentite dalle ore 5:00 alle ore 24:00 e con un massimo di 6 persone per tavolo;
- **SENZA CONSUMO AL TAVOLO:** le attività di ristorazione sono consentite fino alle ore 18:00;
- **CONSEGNA A DOMICILIO:** le attività di ristorazione tramite consegna al domicilio del cliente sono sempre consentite e **senza limitazioni d'orario**, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;
- **RISTORAZIONE CON ASPORTO:** le attività di ristorazione con asporto (principalmente svolte da attività artigiane quali pizzerie al taglio, rosticcerie/gastronomie, pasticcerie, gelaterie...), sono **consentite fino alle ore 24:00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.**

**Importante!** Il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze è ora esteso all'intera giornata e non più a partire dalle ore 18 (come da precedente DPCM).

- **CAPIENZA MASSIMA DI INGRESSI:** le attività di ristorazione hanno l'**obbligo di affiggere all'ingresso dei locali, un cartello che specifichi la capienza massima di persone ospitabili** nel locale. Tale numero deve essere calcolato tenendo in considerazione le disposizioni dei Protocolli sulla sicurezza applicabili al settore;
- **FACOLTA' CONCESSA AI SINDACI:** viene concessa ai Sindaci la facoltà di disporre la chiusura anticipata al pubblico, dopo le ore 21:00, di vie o piazze nei centri urbani, dove alto è il rischio di assembramenti.
- **ATTIVITA' ESONERATE DALLE NUOVE DISPOSIZIONI:** restano aperti senza vincoli i servizi di ristorazione nelle aree di servizio e rifornimento di carburanti situati lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.

## **SALE GIOCO, SALE SCOMMESSE E BINGO**

- potranno restare aperte dalle ore 8:00 alle ore 21:00.

## **SAGRE E FIERE**

- Sono vietate le sagre e le fiere di comunità;
- Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale.

## **CONVEGNI E CONGRESSI**

- Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali “in presenza”, le stesse sono consentite solo in modalità “a distanza”.

## **SPORT**

- Restano consentiti eventi e competizioni di attività sportive riconosciuti di interesse nazionale e regionale;
- Sono sospese le gare e le competizioni relative a sport di contatto, a livello amatoriale e dilettantistico;
- Restano consentiti gli allenamenti in forma individuale.

Festini Fabrizio

[f.festini@eusebiassociati.it](mailto:f.festini@eusebiassociati.it)